



**Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Sezione di Pavia**

***PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DEL
POSSESSO DEL GREEN PASS PER ACCEDERE AI LUOGHI DI
LAVORO***

(Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127)

Pavia, 15 ottobre 2021

1. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, dal 15 ottobre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza (al momento 31 dicembre 2021), relativa alla Sezione INFN di Pavia.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura è predisposta in applicazioni delle disposizioni previste del Decreto Legge 21 settembre 2021 relativamente alla verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) per l'accesso al luogo di lavoro, e indica le modalità operative per gli incaricati al controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso al luogo di lavoro.

L'accesso del lavoratore presso la Struttura INFN NON è consentita in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della certificazione verde, o analoga certificazione come di seguito riportato, e in grado di esibirla. È pertanto **un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'INFN.**

I controlli sono **effettuati a campione (in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione)**, sono rivolti a tutto il personale afferente alla Sezione INFN di Pavia (dipendenti, assegnisti, borsisti, personale associato che collabora a qualsiasi titolo con l'INFN, ai lavoratori autonomi o dipendenti da appaltatori con cui l'INFN abbia contratti esterni), cioè a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso la Sede INFN di Pavia.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di isolamento e comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in isolamento. In tal caso il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro

3. DEFINIZIONI

Certificazione Verde: certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. 52/2021.

Green Pass: Certificazione Verde

Incaricato al Controllo: Persona, incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19.

Interessato: Lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, formazione o di volontariato.

Procedura: Modo specifico per svolgere un'attività o un processo.

VerificaC19: Applicazione avente scopo di verificare codice a barre bidimensionale (QR Code) per la verifica del possesso della Certificazione Verde.

4. RESPONSABILITÀ

Datore di Lavoro: è il responsabile della designazione del/gli Incaricato/i al Controllo e della predisposizione e attuazione della presente procedura.

Incaricato al Controllo: Responsabile delle attività di controllo previste dalla presente procedura.

5. MODALITÀ DI DESIGNAZIONE

L'incaricato al controllo della certificazione verde è designato dal datore di lavoro attraverso lettera di incarico. Sono autorizzati al controllo della certificazione verde Covid-19 (green pass) del personale che accede alla Struttura, mediante la app "Verifica C19": **Migliavacca Mauro** e **Vitali Angelica**. Le persone sono state individuate con atto formale e sono incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni. Sono stati rilasciati agli incaricati anche un fac simile di verbale di violazione dell'obbligo di esibire il green pass da parte del lavoratore e l'informativa sulla privacy.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEGLI INCARICATI

Lo svolgimento dell'attività di controllo sarà effettuato, tramite l'applicazione software "Verifica C19" che garantisce l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.

La modalità di utilizzo è la seguente:

- a) L'incaricato al controllo, non potendo effettuare il controllo del personale all'accesso per problemi strutturali ed esigenze organizzative, **svolgerà l'accertamento a campione** principalmente nella fascia oraria 8.30-10.30, dal lunedì al venerdì, richiedendo all'interessato il QR Code (digitale o cartaceo) del proprio certificato verde (Green Pass).
- b) L'incaricato al controllo attraverso l'APP "VerificaC19" legge il QR Code.
- c) L'APP mostrerà all'Incaricato al controllo le seguenti informazioni:
 - a. validità della certificazione verde (Green Pass);
 - b. nome cognome e data di nascita dell'intestatario.
- d) Per accertare l'identità dell'interessato, l'incaricato potrà richiedere un documento di identità in corso di validità e accertare così la corrispondenza dei dati, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.
- e) L'incaricato consente l'accesso ai luoghi di lavoro all'interessato che seppur sprovvisto di Certificazione Verde (Green Pass), è in possesso di certificazione medica di esonero dalla campagna vaccinale per COVID19 conforme alle indicazioni del Ministero della Salute per gli esonerati dalla vaccinazione (art.1 – comma 3 e art. 3 – comma 3 del Decreto Legge 21

settembre 2021, n. 127). In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
 - b. la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
 - c. la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____”;
 - d. Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); – Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
 - e. Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.
- f) L’incaricato consentirà altresì l’accesso al personale munito di certificazione vaccinale delle autorità sanitarie competenti estere, elencati nelle due circolari “**Circolare del Ministero della Salute del 30 luglio 2021**” e nella “**Circolare del Ministero della Salute del 23 settembre 2021**” messe loro a disposizione dalla Direzione.
- g) L’incaricato non consente l’accesso all’interessato qualora l’applicazione darà esito negativo per la verifica della validità del certificato verde presentato o qualora l’interessato non esibisca il certificato verde (Green Pass), dandone immediata comunicazione al proprio Direttore
- h) L’incaricato non consente l’accesso all’interessato che presenta Certificazione Verde (Green Pass) con dati anagrafici differenti da quelli indicati nel documento di identità.
- i) L’incaricato al controllo comunica al proprio datore di lavoro l’eventuale esito negativo della verifica della certificazione verde. Il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’art. 9-quinquies, comma 8, del Decreto Legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino all’esibizione della certificazione verde.
Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.
- j) L’incaricato non deve effettuare:
- a. fotografie;
 - b. copie cartaceo o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (Green Pass).
- k) L’incaricato al controllo non conserva alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni verdi. Giornalmente, tuttavia, registrerà il solo nominativo delle persone controllate in modo da poter dimostrare di aver coperto almeno il 20% delle presenze e di aver applicato il criterio di rotazione.
- l) L’incaricato al controllo non può cedere l’incarico se non autorizzato dal datore di lavoro.

L’incaricato avverte il datore di lavoro qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura, redigerà un apposito verbale e dovrà inviarlo al Direttore che lo trasmetterà alla Prefettura competente per l’irrogazione delle relative sanzioni. Comunicherà inoltre la circostanza al Servizio del Personale di Pavia per considerare la giornata come assenza ingiustificata.

Il Direttore, verificato che l’assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, procederà a comunicare all’interessato l’assenza ingiustificata rilevata.

In caso di accesso di personale di ditte esterne è affidata ai RUP l’organizzazione delle modalità operative in modo da assicurare la verifica del personale interessato, anche a campione (p.e. avvisando preventivamente gli incaricati al controllo della certificazione).

I controlli a campione potranno essere effettuati anche da incaricati universitari, secondo le procedure stabilite dalla Rettorale prot. Nr. 0118724 del 27/08/2021 e dall'aggiornamento prot. Nr. 0127436 del 14/09/2021. Le persone individuate al controllo all'interno del Dipartimento di Fisica, che ospita la nostra Sezione, sono Pietro Carretta, Maria Grazia Brunelli, Silvana Falvo, Andrea Magni, Massimo Bertocchi, Alessandro Bacchetta, Barbara Pasquini, Daniela Marcella Rebuzzi, Lucio Fregonese, Alessandro Lascialfari, Franco Marabelli, Matteo Galli, Vitulo Paolo, Pietro Galinetto, Maddalena Patrini, Virgilio Enrico Giulotto, Giacomo Prando e Giulia Fulvia Mancini.

Ai sensi dell'art.17 del decreto rettorale del 27 agosto 2021, il personale dipendente INFN che svolge docenza universitaria, nello svolgimento delle attività didattiche potrà, qualora lo ritenga opportuno, richiedere la certificazione verde Covid-C19 agli studenti frequentanti. Anche in questo caso è necessario usare la app "Verifica C19".

7. STRUMENTI DI VERIFICA

Il datore di lavoro mette a disposizione degli incaricati al controllo i dispositivi necessari per lo svolgimento dell'incarico assegnato. L'incaricato non utilizza dispositivi privati per lo svolgimento dell'attività indicata nella presente procedura.

8. Note finali

Il presente documento sarà circolato a tutto il personale dell'INFN e pubblicato sulla pagina web della Struttura.